

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Specializzata in materia di impresa

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

DOTT. DARIO RAFFONE	PRESIDENTE
DOTT. FEDERICA COLUCCI	GIUDICE ESTENSORE
DOTT. CATERINA DI MARTINO	GIUDICE

ha deliberato di emettere nel proc. _____ R.G. la seguente

SENTENZA

tra

_____, nato a _____, (C.F. _____),
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.
_____ del Foro di Napoli, presso il cui studio sito in Napoli, via
_____, elettivamente domicilia;

attore

e

_____, nato a _____, (C.F.: _____),
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'
avv. prof. _____ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
_____;

e

_____ S.R.L., (C.F./P.IVA: _____), di seguito _____ con
sede in _____ ed _____ s.r.l., (C.F./P.IVA:
_____), con sede in _____, in persona dei rispettivi l.r.t.p.,
rappresentate e difese, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione, dagli
avv. _____, ed elettivamente domiciliate presso lo studio
del primo, in _____;

convenuti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato _____ conveniva
e le società in epigrafe, deducendo:

1.che da anni era legato da amicizia personale con il _____, con il quale aveva
condiviso importanti iniziative imprenditoriali;

2.che nel 2008 il _____ gli prospettò la possibilità di partecipare ad un importante
progetto; invero, una della sue società aveva acquisito una partecipazione indiretta
nella _____ s.p.a., - società destinata da immettere _____ - unitamente
ad imprenditori ----- anche a livello internazionale (_____)
_____);

3. che tale progetto prevedeva importanti investimenti finanziari che solo non voleva o poteva sostenere, per cui il -----, gli aveva riferito che, una volta avviato il progetto, era possibile cedere la partecipazione con significativi guadagni economici;

4. che per il momento non era possibile palesare la partecipazione del agli altri due soci per la natura eminentemente fiduciaria della nuova iniziativa.

Il ed il addivenivano in data ad un accordo che si perfezionava in una scrittura privata depositata in atti.

Poiché le quote di capitale nella s.p.a. erano state acquisite dai tre soci, , , attraverso tre società , ciascuna partecipata da società interamente possedute dai tre soci (), ed atteso che la era socia in tutte le società, il avrebbe con tale accordo acquisito la metà delle partecipazioni possedute da nelle tre società e quindi in

Sottoscritto l' accordo, il versò al il prezzo di cessione della partecipazione (€) corrispondente alla metà della quota di sottoscrizione di aumento di capitale della già corrisposta dal , nonché il versamento della metà dell' ulteriore quota a suo carico necessaria per l' imminente sottoscrizione del nuovo aumento di capitale della .

Complessivamente il versava al in data 20.3.2008 la somma di € , come da bonifici in atti.

Per ulteriori aumenti di capitale e per il rilascio di una fideiussione il versava ancora al ulteriori somme, fino a concorrenza di € al netto dei rimborsi effettuati dal in suo favore.

A fronte del suo esatto adempimento, il non solo non procedeva al trasferimento delle azioni di ma ometteva di comunicare al ogni informazione sull' andamento della operazione.

Dalla disamina dei bilanci 2014 delle società , emergeva che il valore delle partecipazioni detenute in veniva completamente annullato e venivano previsti nuovi versamenti da chiedere ai soci per far fronte alle stimate necessità finanziarie della nel corso del 2015; in particolare in bilancio venivano iscritti come crediti esigibili gli ulteriori versamenti dei soci nel 2015. Il vistosi esposto finanziariamente e tenuto all' oscuro di tutti gli affari sociali, inviava una diffida per recedere dal rapporto fiduciario ed ottenere il trasferimento in suo favore delle quote di .

Solo attraverso i bilanci depositati dalle società nonché dalla , l' attore veniva a conoscenza che la era divenuta titolare al 100% della , e che al 31.12.2015 i versamenti soci effettuati dal nella ammontavano ad € , senza che lui fosse mai stato messo al corrente di ciò. A quel punto l' attore si rendeva conto di essere stato completamente estromesso dall' affare, pur avendo versato la somma di € .

Sulla scorta della scrittura del 13.3.2008 erano tenuti all' adempimento nei confronti del sia il che la società ----- s.r.l.; l' inadempimento delle obbligazioni assunte era pertanto imputabile ad entrambi.

Concludeva chiedendo, in via principale, per l' accertamento dell' inadempimento dei convenuti con la loro condanna, in solido, al trasferimento in favore del , delle azioni della s.p.a. nella misura della metà delle azioni detenute dalla , ovvero in quella diversa misura corrispondente all' originario 15,83% acquistato, ed ai versamenti effettuati dall' attore. In subordine, chiedeva condannarsi i convenuti in solido tra loro, a trasferire al le quote di partecipazione della . al capitale sociale della s.r.l. nella misura

della metà del 15,83%, ovvero in quella diversa misura corrispondente all'originario 15,83% acquistato, ed ai versamenti effettuati dall'attore.

Con ordine al Conservatore del Registro delle Imprese di trascrivere la emananda sentenza. In ulteriore subordine, ove non dovesse risultare possibile il trasferimento in favore dell'attore delle quote di capitale, dichiarare risolto il contratto per grave inadempimento dei convenuti, e condannare la _____ ed il _____, in solido tra loro alla restituzione in favore del _____ della somma di € _____ oltre interessi dalle data dei singoli versamenti.

Ancora in via subordinata, ove ritenuto non spettare tale somma a titolo contrattuale, condannare i convenuti in solido tra loro alla restituzione in favore del _____ della somma di € _____ oltre interessi dalle date dei singoli versamenti, a titolo di ingiustificato arricchimento. Oltre al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva _____, il quale contestava i fatti posti a fondamento della domanda, ed in particolare eccepiva: il difetto di procura, la esistenza di una clausola arbitrale prevista nell'art. 7.3 dello statuto di _____; la incompetenza per materia del tribunale adito, per essere la natura del contratto riconducibile ad un'associazione in partecipazione. Nel merito, eccepiva la infondatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto del contratto, atteso che, al momento della sottoscrizione della scrittura invocata dall'attore, _____ era amministratore socio maggioritario di _____, che aveva nella _____ una partecipazione non in modo diretto, ma indiretto, attraverso la _____, sicché il _____ non poteva disporre di quelle quote.

Contestava di aver sempre adempiuto all'obbligo di informazione nei confronti del _____ e che piuttosto era quest'ultimo ad avere interrotto la partecipazione ai finanziamenti dal 2010.

Concludeva dunque per la improcedibilità della domanda per la esistenza di una clausola compromissoria per la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*. Eccepiva la prescrizione di ogni presunto credito e la infondatezza della domanda. Spiegava domanda riconvenzionale volta ad accertare l'inadempimento del _____; chiedeva la risoluzione del contratto con condanna del _____ al risarcimento dei danni ex art. 96 per responsabilità aggravata.

Si costituivano le società _____ e _____ le quali eccepivano la incompetenza del tribunale adito, la nullità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva delle due società, che non avevano fatto parte dell'accordo di cui si deduce l'inadempimento. La _____ nel contestare la ricostruzione attorea e precisare che la esistenza di un sindacato di blocco escludeva che oggetto della cessione del 13.3.2008 potessero essere le quote di _____ s.p.a, eccepiva in ogni caso l'inadempimento del _____ agli obblighi assunti con detta scrittura, avendo, a partire dal 2010, interrotto la partecipazione agli ulteriori finanziamenti che gli venivano richiesti. Concludevano per il rigetto della domanda con vittoria di spese di giudizio.

Contestualmente alla citazione l'attore ricorreva in sede cautelare e chiedeva il sequestro giudiziario delle quote di _____, nella misura del 15,83% nonché il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di tutti i convenuti. Espletata una istruttoria sommaria, con la escussione del ricorrente e di un informatore, il giudice rigettava entrambe le istanze cautelari. In sede di reclamo, a seguito del rilascio di una fideiussione da parte dei convenuti, il ricorrente/reclamante rinunciava al reclamo –per essere cessate le esigenze cautelari – sicché il reclamo veniva dichiarato estinto.

In sede di merito, depositate le memorie ex art. 183 comma 6, c.p.c. e prodotta documentazione, la causa veniva rinviata in precisazione conclusioni.

Alla udienza del 2.7.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni; quindi il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini

previsti dall'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti.

Quanto all'eccezione difetto di procura, va detto che risulta documentalmente in atti che parte attrice ha rilasciato al proprio difensore la procura, posta in calce all'atto di citazione.

Quanto alla eccezione di improcedibilità fondata sulla clausola compromissoria stabilita dall'art. 7 dello Statuto della _____ che così recita *"qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto, uno nominato da ciascuna di esse..."* è agevole osservare che mai il _____ è stato socio della _____, (né la scrittura privata del 13.3.2008 ha ad oggetto l'acquisto delle quote della suddetta società), sicché detta clausola non produce nei suoi confronti alcun effetto.

Del pari va rigettata, perché infondata, la eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che il *petitum* e la *causa petendi* sono compiutamente delineati, come del resto dimostrano le analitiche difese spiegate dai convenuti.

Quanto alla eccezione di incompetenza del Tribunale delle Imprese adito, fondata su una interpretazione della scrittura privata del 13.3.2008 quale contratto di associazione in partecipazione, la stessa è infondata. Invero, per tutto quanto si dirà in merito alla qualificazione di detta scrittura, non appare revocabile in dubbio che la scrittura in contestazione ha ad oggetto un trasferimento di partecipazioni societarie, rientrante *ex lege* nelle materie di competenza della sezione specializzata in materia di impresa.

Quanto infine alla eccezione di prescrizione, formulata in modo generico e non motivata, va solo detto che la scrittura è datata 13.3.2008 e l'atto di citazione è stato notificato in data 10.4.2017, sicché non emerge alcun profilo prescrizioneale.

Va quindi esaminata la eccezione, tempestivamente formulata dalle società convenute _____ e _____ s.r.l., di carenza di legittimazione passiva.

Ritiene il Collegio che tale eccezione vada valutata alla stregua del seguente principio di diritto: *"la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti, e dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata, Cass. 11284/2010".*

Ebbene, nel caso di specie sulla scorta della prospettazione di parte attrice deve ritenersi il difetto di legittimazione passiva della _____, che non è parte della scrittura del 13.3.2008.

Viceversa la partecipazione o meno a detta scrittura della _____ è questione di merito, che dipende dalla interpretazione della scrittura medesima.

Venendo al merito, appare preliminare ricostruire, attraverso le visure camerali depositate in atti, i rapporti effettivi tra la società e la

Alla data della scrittura del 13.3.2008, la deteneva partecipazioni paritarie con le società e nelle società le tre holding, a loro volta, detenevano partecipazioni in egual misura nella S.P.A. (partecipata anche da altre società).

Con l' accordo di investimento e patto parasociale del 14.11.2008 si impegnavano a mantenere il controllo "solitario" delle rispettive società (); tali tre società si impegnavano a mantenere in S.P.A. partecipazioni paritetiche.

Nel 2015 le tre società - - stipulavano un nuovo accordo per il quale ciascuna diveniva titolare del 100% di una delle tre holding; la . dunque concentrava le sue partecipazioni nella che diveniva sua partecipata al 100%.

Alla luce della documentazione esaminata appare dunque incontestabile che, alla data del 13.3.2008, non detenesse nel suo patrimonio alcuna partecipazione in S.P.A; deteneva piuttosto partecipazioni nelle società , società tra le socie fondatrici della S.P.A.

Tanto premesso, è' opportuno trascrivere il testo della scrittura del 13.03.2008, la cui interpretazione costituisce il nucleo fondamentale della decisione.

La stessa, intestata "Partecipazione paritaria all' affare ", così recita:

"Con il presente atto fra il () nato a ed ivi residente alla), nato a ed ivi residente alla , PREMESSO CHE il è amministratore Unico ed ha la disponibilità dell'intero capitale sociale della " ." con sede in (di seguito) e che la . è indirettamente titolare di azioni per il valore nominale di € della società

, pari al 31,666% della società che è intenzione del cedere il 50% della partecipazione detenuta da in , pari a nominali € , corrispondente al 15,8333% dell'intero capitale sociale di e che il sig. ha intenzione di acquistare tale partecipazione, Convengono e Stipulano quanto segue: il , che è amministratore Unico ed ha la disponibilità dell'intero capitale sociale di vende al sig. che acquista la quota di nominali € - e comunque il 50% della quota detenuta dal srl - dell'attuale capitale sociale di . Il prezzo della predetta cessione è stabilito al valore nominale pari a € ; i sigg. e stabiliscono che la quota qui ceduta resti fiduciariamente intestata a e che di tale cessione non sia data informazione a terzi. Il sig. si impegna a far fronte ai versamenti e agli impegni di firma e in generale ai diritti derivanti dalla sua partecipazione qui fiduciariamente intestata derivanti dai piani di sviluppo della partecipata sempre attraverso il sig. , e comunque sempre al 50% della quota originariamente posseduta dal sig. . Esclusivamente in caso di realizzo della partecipazione, il sig. riconosce, all'atto della cessione, al sig. un premio di cessione pari al 25% del suo utile netto con un premio massimo di € . Si precisa che se l'utile netto per il sig. è inferiore a € il premio non sarà dovuto. ."

L' operazione ermeneutica viene condotta dal Collegio sulla scorta del seguente principio: "In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui gli artt. 1362 e ss c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in

forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. 14432/2016).

Tanto premesso, nella interpretazione della scrittura del 13.3.2008 occorre sciogliere un primo dubbio interpretativo; se cioè il convenuto _____ vi abbia partecipato in proprio ovvero quale amministratore e l.r.p.t. della _____

Ritiene sul punto il Collegio che vada esaminata la premessa contenuta nella scrittura in esame. In essa si chiarisce che il _____ è amministratore unico ed ha la disponibilità dell'intero capitale della _____, società indirettamente titolare di azioni della _____ s.p.a.,

Orbene, che senso avrebbe avuto inserire tale premessa se il _____ fosse intervenuto alla scrittura privata quale persona fisica?

E come può non ritenersi speso il nome della _____, nel momento in cui la scrittura recita: *"Convengono e Stipulano quanto segue: il _____, che è amministratore Unico ed ha la disponibilità dell'intero capitale sociale di _____, vende al sig. _____ che acquista la quota di nominali € _____ -e comunque il 50% della quota detenuta dal _____ srl - dell'attuale capitale sociale di _____"*.

Appare evidente dunque che il convenuto _____ ha stipulato il contratto non in qualità di persona fisica ma in quella di l.r.p.t. della _____

Da tale assunto discende la conseguenza, automatica, che la _____ va ritenuta parte della scrittura del 13.3.2008.

Chiarite dunque le parti del contratto, _____ da un lato e la _____ dall'altra, in persona del suo l.r.p.t., occorre interpretare il contratto stesso, alla stregua dei canoni ermeneutici sopra specificati, per accertare quale era la comune intenzione delle parti stipulanti.

A livello letterale, sia la intestazione del contratto *"Partecipazione paritaria all'affare _____"* che la seguente statuizione *"il _____, che è amministratore Unico ed ha la disponibilità dell'intero capitale sociale di _____, vende al sig. _____ che acquista la quota di nominali € _____ -e comunque il 50% della quota detenuta dal _____ srl - dell'attuale capitale sociale di _____"*, inducono a ritenere che oggetto della pattuizione sia stata la vendita di quota detenuta da _____ in _____

Ciò è rafforzato dalla statuizione che *i sigg. _____ e _____ stabiliscono che la quota qui ceduta resti fiduciariamente intestata a _____ e che di tale cessione non sia data informazione a terzi.*

È tuttavia documentalmente provato che la _____, al momento della scrittura, non era titolare di quote della _____ s.p.a.

A questo punto occorre chiedersi se la scrittura del 13.3.2008 realizzi una vendita ad effetti reali ovvero una vendita di cosa altrui ad effetti meramente obbligatori.

Ebbene, pare deporre nel senso di una vendita di cosa altrui la previsione contenuta in premessa che *"la _____ è indirettamente titolare di azioni per il valore nominale di € _____ della società _____ spa (_____)"*, che dimostra la _____

consapevolezza del [redacted] che la [redacted] non deteneva una partecipazione diretta in [redacted] s.p.a.

Depone però nel senso della vendita con effetti reali tutta la parte restante della scrittura, ove si parla di *vende, acquista*, si statuisce la intestazione fiduciaria di quota *"i sigg. [redacted] e [redacted] stabiliscono che la quota qui ceduta resti fiduciariamente intestata a [redacted] e che di tale cessione non sia data informazione a terzi"*; i modi ed i tempi verbali utilizzati, unitamente all' assenza di termini contrattuali, depongono per un effetto traslativo immediato e per un patto fiduciario contestuale.

Ancora, converge in tal senso la previsione che *"Il sig. [redacted] si impegna a far fronte ai versamenti e agli impegni di firma e in generale ai diritti derivanti dalla sua partecipazione qui fiduciariamente intestata derivanti dai piani di sviluppo della partecipata [redacted] sempre attraverso il sig. [redacted], e comunque sempre al 50% della quota originariamente posseduta dal sig. [redacted]."*

Appare, infine, evidente come non emerge in capo al venditore l' assunzione di alcun obbligo strumentale alla acquisizione della proprietà della partecipazione al fine di consentire la produzione dell' effetto traslativo della vendita. Vendita che, dal tenore delle clausole richiamate, si palesa, viceversa come contestuale alla stipula.

In sintesi, a parere del Collegio, deve escludersi che possa qualificarsi il contratto del 13.3.2008 come vendita di cosa altrui.

E, ad ulteriore conferma che di vera e propria vendita con effetto traslativo immediato si tratti, depone in senso univoco il comportamento delle parti che hanno dato esecuzione al contratto, intraprendendo i rispettivi adempimenti.

Invero, il [redacted] ha effettuato i versamenti attraverso i bonifici documentati in atti. In cambio veniva aggiornato sull' andamento dell'affare [redacted] ad opera del dott. [redacted] -il cui ruolo di delegato e rappresentante del [redacted] per la [redacted] si desume dalla sua partecipazione alla costituzione della [redacted] s.r.l. in atti; convergono in tal senso anche le dichiarazioni rese dalla stessa parte ricorrente (verbale di escussione del [redacted] e di interrogatorio del [redacted] alla udienza cautelare del 27.7.2017).

Tali condotte, esecutive degli accordi contenuti nella scrittura del 13.3.2008, appaiono coerenti con una partecipazione già ceduta, e non certo con l' assunzione in capo alla [redacted] s.r.l. dell' obbligo di procurarsene la titolarità per cederla al [redacted].

Per tutto quanto esposto, ritiene il Collegio che dal comportamento complessivo dei contraenti emerge come il contratto del 13.3.2008 sia una vendita con effetto traslativo immediato; nessuna condotta dalle stesse tenute in sede di esecuzione del contratto conferma la diversa interpretazione della medesima scrittura quale vendita di cosa altrui.

Escluso che [redacted] detenesse nel suo patrimonio quote di [redacted] s.p.a., occorre chiedersi quale sia stato l' oggetto della vendita.

Ebbene, ritiene il Collegio che l' oggetto della cessione stipulata in data 13.3.2008 vada individuato nella metà delle quote di partecipazione di [redacted] nelle società [redacted]. Tali società detenevano a loro volta eguali quote di partecipazione in [redacted] s.p.a.; pertanto l' acquisto delle quote, facenti parte del patrimonio di [redacted], in [redacted], consentiva all' acquirente una partecipazione, in via indiretta, alla società [redacted] s.p.a.

A conferma di tale interpretazione, e cioè che il contratto del 13.3.2008 abbia ad oggetto la metà delle quote detenute da [redacted] in [redacted], con contestuale patto fiduciario di permanenza della intestazione delle quote medesime in capo ad [redacted], depone la premessa della scrittura, dalla quale si evince che le parti erano consapevoli che la partecipazione di [redacted] s.r.l. in [redacted] era *indiretta*.

Ed ancora, a conferma di ciò la intestazione del contratto *Partecipazione paritaria all'affare* : ove la partecipazione della in fosse stata diretta la intestazione sarebbe stata "cessione di partecipazioni".

Tale ricostruzione esclude che possa accogliersi la eccezione sollevata da parte convenuta di nullità del contratto stesso per impossibilità dell'oggetto.

Invero, parte convenuta evidenzia come né il né la s.r.l. fossero titolari di quote della s.p.a. La ricostruzione operata in premessa sulla scorta delle visure camerali in atti dimostra, senza tema di smentita, che era infatti partecipata dalle tre holding partecipate a loro volta in misura paritaria da s.r.l. e . Dunque, sostiene parte convenuta, la nella scrittura del 13.3.2008 ha ceduto una quota che, oggettivamente, non esisteva nel suo patrimonio.

Si è visto tuttavia come il fosse consapevole di acquistare una partecipazione solo indiretta di in s.p.a.; oggetto della cessione è stata la metà delle quote di partecipazione di in ; partecipazioni effettivamente esistenti nel patrimonio di .

Ne consegue che non sussiste alcuna ipotesi di nullità per impossibilità dell'oggetto.

Può dunque concludersi che la scrittura del 13.3.2008 vada interpretata quale contratto di vendita ad effetti reali, in cui la s.r.l. vende al , che acquista, la metà delle sue quote di partecipazione in - società a loro volta titolari di quote di partecipazione paritarie in s.p.a. - con contestuale patto di intestazione fiduciaria di dette partecipazioni in capo alla stessa in questi termini, può sostenersi che l'oggetto della vendita sia stata la partecipazione, indiretta, di in

L' esatta portata dell' espressione "partecipazione indiretta" trova la sua indicazione attraverso l' analisi delle domande introdotte, come di seguito specificata.

Quanto alla domanda principale, di accertamento dell'inadempimento dei convenuti con la loro condanna in solido al trasferimento in favore del , delle azioni della , deve rilevarsi come l' obbligo di trasferimento al delle azioni di non risulta assunto in contratto, sicché la sua mancata attuazione non può integrare un inadempimento rilevante né ai fini della esecuzione né ai fini della risoluzione del contratto. La relativa domanda va dunque rigettata.

Quanto alla domanda subordinata di condanna dei convenuti in solido tra loro, a trasferire al le quote di partecipazione della al capitale sociale della (società nella quale nel 2015 si sono concentrate le partecipazioni prima detenute nelle tre holding), deve rilevarsi come si sia accertato che l' oggetto della cessione era proprio la partecipazione di nelle . La intestazione delle quote in capo al presupporrebbe però la risoluzione del contestuale patto fiduciario contenuto nella scrittura del 13.3.2008; sotto questo profilo ritiene il Collegio che l' attore, che tale risoluzione ha invocato, non ha fornito prova di un inadempimento della (dichiarazioni rese al giudice della fase cautelare dallo stesso e dal dott.). Peraltro ogni domanda di risoluzione per inadempimento di parte attrice sarebbe paralizzata dalla eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta

Invero dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni del è emerso che, dopo l'ultimo versamento effettuato dal , le vicende dell'investimento in hanno visto il sostanziale azzeramento del capitale (e quindi dei relativi apporti) e la ripetuta necessità di aumenti dello stesso con conseguenti impegni finanziari ulteriori da parte di impegni sopportati dal solo . Circostanza questa confermata anche dallo stesso che ha ammesso di essersi rifiutato di effettuare ulteriori finanziamenti motivando tale rifiuto per la mancata intestazione delle azioni allo stesso asseritamente spettanti.

Intestazione che non sarebbe comunque potuta avvenire non essendo la stessa direttamente dedotta nell'accordo di cui alla scrittura privata sopra riferita.

In realtà non pare contestabile che il finanziamento complessivo effettuato dal sia stato eroso dalle perdite che hanno connotato la gestione della negli anni in cui tale vicenda si è consumata. E ciò appare circostanza non implausibile attesa la normale alea che connota tutti gli investimenti finanziari in attività economiche.

In conclusione, è fondata, ad avviso del Collegio, l'eccezione formulata dalla convenuta circa l'inadempimento dell'attore con riferimento agli apporti di capitale non versati e ciò sia con riferimento al concreto contenuto dell'accordo a suo tempo intervenuto fra le parti e sia all'accertato inadempimento rispetto alle ulteriori sottoscrizioni aumento del capitale. Circostanze, queste, che escludono la fondatezza dell'introdotta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta.

Dal rigetto della domanda di risoluzione consegue anche l'infondatezza della pretesa di restituzione dell'importo versato di € oltre interessi.

Quanto alla domanda di condanna dei convenuti alla restituzione della medesima somma a titolo di ingiustificato arricchimento, va rilevato che difetta ai fini dell'ammissibilità dell'azione, la residualità di cui all'art. 2042 c.c.

Va infine esaminata la domanda riconvenzionale spiegata dal . Ebbene, come si è chiarito, la scrittura del 13.3.2008 venne stipulata dal non quale persona fisica ma in qualità di l.r.p.t. della s.r.l.; dunque solo detta società, in quanto parte del contratto, sarebbe stata legittimata ad agire in tal senso.

Le ragioni della decisione, la complessità della interpretazione della scrittura in contestazione ed il rigetto sia delle domande attoree che della riconvenzionale, giustificano la integrale compensazione delle spese tra l'attore ed i convenuti ed . Le spese nei confronti della convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando in merito alla causa R.G. , così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della .;
- rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto ;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore , che liquida in Euro 6.360,00 oltre 15% spese generali ed accessori di legge;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Così deciso in camera di consiglio in Napoli, 4.2.2020

Il Giudice estensore
Federica Colucci

Il Presidente
Dario Raffone